

Legge regionale 25 settembre 1996 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 21/05/2020

Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>.

Art. 6

(Compiti dei Comuni)(16)(17)

1. I Comuni assicurano l'integrazione delle persone handicappate nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione e realizzano i seguenti interventi e servizi di carattere specifico:

a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;

b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico;

c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;

d) servizio di aiuto personale;

e) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone handicappate di età compresa tra 14 e 35 anni;

f) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni rivolti ad ultratrentacinquenni con handicap stabilizzato, attivabili anche all'interno delle strutture di cui alla lettera e);

g) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;

g bis) servizi realizzati nei contesti naturali di vita delle persone, che valorizzano le dimensioni della domiciliarità;

g ter) servizi e interventi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), e secondo i relativi indirizzi attuativi regionali;

h) centri residenziali per gravi e gravissimi;

i) attività volte ad assicurare l'inserimento lavorativo.

(1)(3)(4)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e, in particolare, per quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi e dei servizi di cui al comma 1, a condizione che gli stessi vengano realizzati con le seguenti modalità e articolazioni territoriali:

a) per le fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, negli ambiti dei servizi sociali di base, in forma associata e mediante apposite integrazioni delle convenzioni in atto;

b) per le fattispecie di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1, nell'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari di competenza territoriale e purché vi aderisca la maggioranza dei Comuni dell'ambito, rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente, mediante la forma consortile di cui all'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni o altra tra le forme associative e di cooperazione previste al Capo VIII della legge predetta ovvero delega all'Azienda per servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12/1994.

(6)(7)(8)

3. Le Province competenti per territorio promuovono e coordinano le opzioni dei Comuni per una delle forme di cui al comma 2, lettera b), da esprimersi entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dalla contribuzione regionale al finanziamento degli interventi e dei servizi.

4. La forma consortile di cui al comma 2, lettera b) può essere riferita all'ambito di più Aziende per i servizi sanitari, purché vi concorra la maggioranza dei Comuni di ciascuna delle rispettive aree territoriali, rappresentativi altresì della maggioranza della popolazione ivi residente.

5. In presenza di situazioni pregresse e consolidate, coerenti con gli obiettivi della presente legge, la delega di cui al comma 2, lettera b) può essere esercitata anche in

aree di dimensione inferiore rispetto al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari.

6. Il servizio di cui al comma 1 lettera d), è disciplinato dall'articolo 14.

7. Le attività di cui al comma 1, lettera i), sono disciplinate dagli articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater della presente legge e dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. La Regione finanzia gli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa, individuati secondo le modalità di cui all'articolo 14 bis, comma 3.

(2)(5)

8. Gli interventi e i servizi di cui al comma 2 sono gestiti dai soggetti istituzionali individuati nel presente articolo in forma diretta o attraverso convenzioni con idonei soggetti privati.

9. I soggetti competenti all'attuazione degli interventi e dei servizi di cui al presente articolo svolgono i compiti di rispettiva competenza raccordandosi tra loro e con le Equipres multidisciplinari di cui all'articolo 8, secondo le previsioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere b) e c).

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 20, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

2 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 13, comma 20, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 122, comma 6, L. R. 13/1998

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 1, L. R. 18/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, L.R. 18/2005.

5 Comma 7 sostituito da art. 42, comma 2, L. R. 18/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, L.R. 18/2005.

6 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 11, comma 21, L. R. 17/2008

7 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 18/2011

- 8** Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 7, L. R. 34/2015
- 9** Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 25, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
- 10** Integrata la disciplina della lettera e) del comma 1 da art. 9, comma 32, L. R. 13/2019
- 11** Integrata la disciplina della lettera f) del comma 1 da art. 9, comma 32, L. R. 13/2019
- 12** Integrata la disciplina della lettera g) del comma 1 da art. 9, comma 32, L. R. 13/2019
- 13** Integrata la disciplina della lettera h) del comma 1 da art. 9, comma 32, L. R. 13/2019
- 14** Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 10, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
- 15** Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 10, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
- 16** Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 16, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
- 17** Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 9/2020